

STUDIO  DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 20 febbraio 2026

Oggetto: la certificazione degli utili e dei proventi da partecipazioni

Il prossimo **16 marzo** scade il termine per il rilascio del modello di **Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe)** ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2025.

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Le istruzioni alla compilazione del modello CUPE tengono conto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in materia di **regime transitorio**, chiarimenti in base ai quali tale regime trova applicazione anche con riferimento agli utili distribuiti a partire dal 1° gennaio 2023, qualora la relativa distribuzione sia stata deliberata entro il 31 dicembre 2022.

* * * * *

La presente informativa fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link: <https://www.studiodemarco.net/notizie/>

* * * * *

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Distinti saluti.

dott. Francesco Careri



Introduzione

Il modello di **certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe)** viene utilizzato per attestare i dividendi derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, e i proventi a essi equiparati corrisposti nell'anno 2025.

I dati inseriti nel modello certificativo devono essere utilizzati per la compilazione del **quadro SK del modello 770** da parte del soggetto che ha rilasciato la certificazione. Il fine ultimo è quello di permettere al percipiente di predisporre correttamente la propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) da parte del soggetto percipiente. La "Cupe" è rilasciata dalle società ed enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir che hanno emesso azioni o quote, dalle casse incaricate del pagamento degli utili, dagli aderenti al sistema accentrato gestito dalla "Monte Titoli Spa" e da ogni altro soggetto che interviene nell'erogazione di utili derivanti da titoli azionari.

I destinatari della certificazione sono i **soggetti residenti** nel territorio dello Stato che hanno incassato utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, in qualunque forma corrisposti; la stessa non deve essere rilasciata per gli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter) del D.P.R n. 600 del 1973, nonché per gli utili relativi a partecipazioni detenute nell'ambito delle cosiddette "gestioni patrimoniali" (a eccezione degli utili derivanti dalla partecipazione in società estere non negoziate nei mercati regolamentati). Questo significa che il modello Cupe riguarda esclusivamente le distribuzioni di utili prodotti sino al periodo di imposta 2017.

Infatti, per gli utili prodotti dal 2018 il trattamento fiscale dei dividendi da partecipazione qualificata e non qualificata percepiti da persone fisiche (non imprenditori) è stato equiparato. Entrambe le fattispecie sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 26 % e non vanno a certificate con il modello Cupe e non devono essere inserite nel modello 770. Ricordiamo che dal 2018, inoltre, i dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori non confluiscono nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, essendo tassati con imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta. La "Cupe" deve essere rilasciata anche ai **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato, che hanno incassato sia utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, sia utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-bis del D.P.R n.600 del 1973. I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare nella propria dichiarazione dei redditi i proventi conseguiti e le ritenute subite.

La "Cupe" è utile anche ai soggetti **non residenti**, al fine di permettere loro di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l'Italia e il Paese di residenza del percettore sia in vigore una **convenzione fiscale**, l'eliminazione della **doppia imposizione** avverrà secondo le modalità ivi previste. Gli utili da indicare nel modello sono quelli corrisposti nell'anno di imposta oggetto della certificazione, che possono risultare dal bilancio societario dei periodi di imposta precedenti. Ciò significa solo che i proventi di partecipazione vengono dichiarati secondo il principio di "cassa". Il modello **non va inviato** telematicamente all'Agenzia delle Entrate, ma soltanto rilasciato, ossia consegnato, al percettore.

Di seguito analizzeremo le parti più importanti del modello di certificazione, con lo scopo di individuare quali sono i dati più importanti da inserire, a seconda dei soggetti interessati e della tipologia di utile o degli altri proventi equiparati corrisposti, oggetto di certificazione.

Il modello si compone di quattro sezioni:

- ✓ Sezione I: **dati relativi al soggetto emittente;**
- ✓ Sezione II: **dati relativi all'intermediario non residente;**
- ✓ Sezione III: **dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati;**
- ✓ Sezione IV: **dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati.**

* * * * *

Dati relativi al soggetto emittente

La presente certificazione è rilasciata ai percettori dai seguenti soggetti:

- ✓ **società ed enti emittenti** (società ed enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR); ossia: le **S.p.A.**; le **S.r.l.**; le **società cooperative**; le **società di mutua assicurazione**; le **società europee** di cui al regolamento n. 2157/01; le società cooperative europee di cui al regolamento n.1435/03 gli enti pubblici e privati diversi dalle società; i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- ✓ **casse** incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- ✓ gli **intermediari** aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- ✓ i **rappresentanti fiscali** in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- ✓ le **società fiduciarie**, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- ✓ le **imprese di investimento** e gli **agenti di cambio** di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ✓ ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
- ✓ gli **associanti** in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR.

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi e il codice fiscale, anche l'indirizzo completo, indicando il comune, la sigla della provincia, il C.A.P. e la via con il numero civico.

Nel campo "**Codice del soggetto che rilascia la certificazione**" a seconda del soggetto emittente deve essere indicato uno dei seguenti codici:

Codice	Soggetto
A	se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli , per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riquilibrati ai sensi dell'art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007).
B	se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente , aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente.
C	se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera , indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente.
D	se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.; in questo caso devono essere indicati nelle apposite sezioni i dati relativi all'intermediario non residente ed all'emittente.
E	se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per conto di una emittente residente , indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente.
F	se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all' emittente .
G	se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l'apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi.

Dati relativi all'intermediario non residente

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente, al:

- ✓ **punto 8** il codice ABI ove attribuito;
- ✓ **punto 9** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- ✓ **punto 10** il codice fiscale italiano se attribuito, o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza;
- ✓ **punto 11** la denominazione della società o ente;
- ✓ **punto 12** il codice dello Stato estero rilevato dall'apposita tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri", posta in calce alle presenti istruzioni.

SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI 8	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 9	Codice fiscale 10
	Denominazione 11		Cod Stato estero 12

* * * * *

Dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati;

In questa sezione, nei **punti da 13 a 24**, devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente.

Qualora il percipiente sia un soggetto non residente, i seguenti punti devono essere compilati come segue:

- ✓ nei **punti 20 e 22**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- ✓ nel **punto 23**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri", posta in calce alle presenti istruzioni;
- ✓ nel **punto 24**, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	Codice fiscale 13	Cognome ovvero Denominazione 14			
	Name (solo per le persone fisiche) 15	Sesso (M o F) 16	Data di nascita 17 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 18	Prov. 19
	Comune del domicilio fiscale 20	Prov. 21	Via e numero civico 22		
	Codice stato estero 23	Codice di identificazione fiscale estero 24			

* * * * *

Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati

In tale sezione vanno certificati gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- ✓ alle riserve di utili distribuite;
- ✓ alle riserve di capitale distribuite;
- ✓ agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ✓ ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- ✓ agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- ✓ alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

La certificazione è obbligatoria anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Vanno inoltre indicati i dati dei proventi e delle ritenute relativi a titoli e strumenti finanziari, a contratti di associazioni in partecipazione e cointeressenza con l'apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi e ad interessi riqualificati come utili ai sensi dell'art. 98 del TUIR.



Gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo **nella misura del 40%**, se gli utili derivano da partecipazioni in soggetti residenti in Italia o da enti e società residenti in paesi esteri a fiscalità ordinaria, ovvero da partecipazioni in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata per le quali siano rispettate le condizioni di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 87 del TUIR. La suddetta percentuale si applica in relazione a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale e da **società semplici** nonché in relazione a partecipazioni (qualificate e non qualificate) detenute da **imprenditori individuali** e da **società di persone** (ivi comprese le società semplici).

Gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% ai sensi del decreto del 2 aprile 2008, mentre gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% ai sensi del decreto del 26 maggio 2017.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), il trattamento fiscale degli utili percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche, conseguiti al di fuori dell'esercizio di una attività di impresa commerciale e derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate, è stato uniformato a quello previsto per le partecipazioni di natura non qualificata, prevedendo una omogenea tassazione a titolo di imposta.

Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, come da ultimo modificate dal decreto 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della legge di bilancio 2018) (vedasi la risoluzione n.56 del 6 giugno 2019).

In particolare la sezione deve essere compilata secondo le modalità che seguono, nel:

- ✓ punto 25, deve essere indicato **il numero delle azioni o quote**. In caso di contitolarità, indicare il numero complessivo delle azioni o quote e se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale.
- ✓ punto 26, deve essere indicata la **percentuale di possesso** qualora le azioni o quote, gli strumenti finanziari o i contratti siano intestati a più soggetti.
- ✓ punto 27, deve essere indicato **l'ammontare del dividendo unitario** senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri.
- ✓ punto 28, deve essere indicato **l'ammontare del dividendo complessivo lordo** corrisposto al percettore, formato con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
- ✓ punto 29 deve essere indicato **l'ammontare del dividendo complessivo lordo** corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
- ✓ punto 30 deve essere indicato l'ammontare del **dividendo complessivo lordo** corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 per i percettori persone fisiche non esercenti attività di impresa, o formato con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 per tutti gli altri soggetti operanti in regime di impresa.
- ✓ caso di titoli esteri nei **punti 28, 29 e 30** indicare **il controvalore in euro**. L'ammontare indicato nei punti 28, 29 e 30 deve essere indicato al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero. Si precisa che in questi punti non vanno indicati gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del TUIR.

- ✓ punto 31 devono essere indicati i **proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari emessi da soggetti residenti**, comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.
- ✓ punto 32 devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari emessi da soggetti residenti, comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente **dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo** o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
- ✓ punto 33, devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, emessi da soggetti residenti comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 per i percettori persone fisiche non esercenti attività di impresa, o con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 per tutti gli altri soggetti operanti in regime di impresa. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR.
- ✓ punto 34 devono essere indicati gli utili derivanti dai **contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza** di cui all'articolo 44 comma 1, lett. f), del TUIR, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
- ✓ punto 35 devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44 comma 1, lett. f), del TUIR, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
- ✓ punto 36, devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 per i percettori persone fisiche non esercenti attività di impresa, e per i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44 comma 1, lett. f), del TUIR, formati con gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 per tutti gli altri soggetti operanti in regime di impresa.
- ✓ punto 37 devono essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007), **erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate**, riquadrati come utili. Gli importi dei proventi, utili e remunerazioni indicati nei punti precedenti devono essere riportati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero, avendo cura di indicare il controvalore in euro per le attività finanziarie estere.
- ✓ punto 38, deve essere indicato l'ammontare dell'importo degli utili o degli altri proventi, al netto delle imposte applicate all'estero (cosiddetto "netto frontiera").
- ✓ punto 39, devono essere indicati gli utili corrisposti dalle SIIQ o dalle SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.
- ✓ punto 40, deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata.
- ✓ punto 41 e 42, deve essere indicato rispettivamente, **l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva**

applicata. Si precisa che i due punti sono alternativi, la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l'altro.

- ✓ punto 43, deve essere indicata **l'imposta eventualmente applicata all'estero.**
- ✓ punto 44, devono essere indicati **i dividendi relativi a distribuzioni di utili e di riserve** formati nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del TUIR, che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell'art. 8 del D.M. 23 aprile 2004. Questo punto non può essere compilato in presenza dei punti 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI					
Numero azioni o quote 25	Percentuale continentalità 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 29	
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 31	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 33	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 34	
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 35	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 36	Interessi riqualeficati dividendi 37	Netto frontiera 38		
Utili da SIQ e da SIINQ 39	Aliquota 40	Ritenuta 41	Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43	Dividendo dei soci in trasparenza 44

Per eventuali delucidazioni ed approfondimenti lo Studio De Marco è a disposizione della clientela.

dott. Francesco Careri

Francesco Careri

dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consente di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.



Resta sempre aggiornato, seguici su:

